

LINEE GUIDA DI MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

Visto il DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2. secondo il quale le istituzioni scolastiche *“provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.”*;

verificato che, a livello ordinamentale, nelle *Indicazioni Nazionali* dei Licei, nelle *Linee Guida* degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari *Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale* siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;

vista la nota MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica - prot. n. 2787 del 20 aprile 2011, concernente i *“Titoli di studio conseguiti all'estero”*. nell'ambito della quale si chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza e *“Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”*;

vista la nota prot. MIUR 10 aprile 2013 contenente le *“Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”* volte a facilitare le scuole *“nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto”*.

Al fine di:

- mettere a sistema le esperienze di studio degli alunni che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o in parte l'anno scolastico all'estero,
- regolamentare nel POF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze all'estero per tutta la comunità scolastica,
- identificare figure dedicate, stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto,

l'I.I.S. A. Gentileschi di Carrara definisce le seguenti Linee guida:

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti iscritti alla classe terza possono richiedere di effettuare il IV anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra l'IIS Gentileschi, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.

2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle altre classi. E' comunque opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero (o i suoi genitori se minorenne) fa domanda al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata entro l'ultimo consiglio di classe (maggio) prima della fine dell'anno scolastico.
2. Se lo studente (o i suoi genitori se minorenne) non è in grado di fornire al momento tutti i dati richiesti, dovrà farlo non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

Articolo 4 – Compiti del Consiglio di classe e del docente tutor

1. Il Consiglio di classe in base all'analisi della documentazione fornita e al profilo didattico e disciplinare dello studente, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta all'interessato. Il parere del Consiglio di classe non è vincolante, ma è molto importante che lo studente e la famiglia tengano conto delle motivazioni al fine di compiere scelte non penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.
2. Il Consiglio di classe, una volta avuta conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, individua un docente tutor per tenere i contatti in vista e durante il soggiorno all'estero.
3. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, per tramite del docente tutor, provvede a:
 - a) coinvolgere lo studente (o i suoi genitori se minorenne) in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;
 - b) proporre, per quanto riguarda il piano di studio italiano, un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo;
 - c) fornire indicazioni sulle attività didattiche da svolgere, possibilmente, prima della partenza e compatibilmente con gli impegni del soggiorno all'estero;
 - d) definire le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro.

Articolo 5 – Compiti dello studente (o dei genitori se minorenne)

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a) impegnarsi a meritare l'ammissione alla classe successiva senza debiti formativi: per un'esperienza positiva appare infatti molto importante che non si abbiano particolari problemi né di ordine scolastico né personale;
 - b) collaborare con il tutor nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
 - c) prendere atto delle indicazioni del Consiglio di Classe sulle attività didattiche da svolgere, possibilmente, prima della partenza e compatibilmente con gli impegni del soggiorno all'estero;
 - d) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;

- e) prendere atto del percorso di studio italiano indicato dal Consiglio di Classe e impegnarsi a recuperare i programmi delle discipline non studiate all'estero;
- f) tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di classe prima del rientro, comunque entro il mese di maggio, ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero. Lo studente dovrà fornire anche i riferimenti utili per contattare il proprio tutor presso la scuola estera.

2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:

- a) programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano,
- b) una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,
- c) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero, per l'inserimento nel suo fascicolo personale,

Può essere utile fornire alla scuola la "dichiarazione di valore" del titolo di studio ottenuta dal Consolato italiano di riferimento in modo che riporti l'equivalenza con il sistema di valutazione italiano.

Articolo 6 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente in via provvisoria entro maggio ed in via definitiva dopo il rientro in Italia, il Consiglio di classe riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

2. Il Consiglio di classe verifica se esistono gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva o se sia necessario sottoporlo a prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.

3. Le prove integrative, ancor più delle conoscenze specifiche legate alle singole discipline, devono accertare le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio - ed i nuovi atteggiamenti maturati.

4. Allo scopo di cui sopra, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, lo studente sostiene, con i docenti del proprio Consiglio di classe una prova orale di circa un'ora suddivisa in due parti:

I. nella prima parte lo studente tiene una relazione di non più di 15 minuti, supportata da presentazione multimediale, sulla propria esperienza all'estero, così da evidenziarne gli aspetti positivi e le modalità di apprendimento particolarmente valide che lo studente intende proporre al proprio Consiglio di classe, ma anche gli elementi di debolezza;

II. nella seconda parte lo studente sostiene un colloquio multidisciplinare sulle discipline del curriculum del Liceo che non hanno fatto parte del piano di studi all'estero.

Tale colloquio verterà su argomenti a scelta (minimo due per disciplina) che lo studente dovrà indicare tra quelli inclusi nell'elenco degli argomenti essenziali e funzionali alla classe successiva

predisposto dai docenti, e reso disponibile per il ritiro presso la segreteria dell'Istituto a seguito dell'esame della documentazione pervenuta.

Nella valutazione del colloquio il Consiglio di classe terrà conto tra l'altro della motivazione e della solidità delle scelte proposte dal candidato.

Articolo 7 – Percorsi personalizzati

1. Per gli allievi affetti da certificati disturbi specifici dell'apprendimento o documentati bisogni educativi speciali, la procedura di accertamento delle competenze maturate durante il periodo di studio all'estero viene personalizzata in accordo con il piano didattico personalizzato e può prevedere una programmazione flessibile degli accertamenti da concludersi entro l'anno solare del rientro.

2. Gli allievi che, nonostante l'impegno, abbiano contratto debiti formativi nell'anno scolastico precedente, devono programmare in modo da effettuare regolare verifica nel mese di settembre, prima della partenza per l'estero. Richieste di anticipare la data della verifica potranno essere prese in considerazione per casi motivati e particolari, ma non sono garantite a priori.

Articolo 8 – Precisazioni finali

1. Le presenti linee guida riguardano solo la mobilità studentesca internazionale in uscita di lungo periodo. Sono da intendersi come opera in fase di elaborazione da sottoporre a verifica periodica e da completare con indicazioni sulla mobilità in uscita di breve periodo e sulla mobilità in entrata.

2. Delle presenti linee guida va fatto esplicito riferimento nel POF.